

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'8 aprile 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Giovanni Pace, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Treu, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 7 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE BIASIO CALIMANI ed altri: « Disposizioni per il recupero dell'Orto botanico di Padova » (5875);

CICU: « Modifica all'articolo 2683 del codice civile, in materia di trascrizione relativa agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico » (5876);

DI NARDO: « Disposizioni in materia di qualità e sicurezza del patrimonio edilizio esistente » (5877);

CIMADORO: « Modifica all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incompatibilità di funzioni dei magistrati » (5878);

RICCI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5879);

SAVARESE: « Disposizioni in materia di agevolazioni per l'acquisto di veicoli da parte dei disabili inidonei alla guida » (5880);

ALBANESE ed altri: « Disposizioni per la lotta contro la tratta di esseri umani » (5881).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data 7 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SCALTRITTI: « Statuto speciale della regione Marche » (5873);

PAISSAN: « Revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione concernente l'ordinamento federale della Repubblica » (5874).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.**

In data 7 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

ROMANO CARRATELLI e ALBANESE: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis » (Doc. XXII, n. 52);

FONTAN e GNAGA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis » (Doc. XXII, n. 53).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3785. — « Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 » (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (5872).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

VELTRI e SICA: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (5774) *Parere della II Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

RALLO: « Modifiche agli articoli 365, 638, 672 e 727 del codice penale e altre disposizioni in materia di protezione degli animali » (5706) *Parere delle Commissioni I, X, XII e XIII;*

REBUFFA ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di

rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria » (5802) *Parere della I Commissione;*

PAISSAN ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di poteri della polizia giudiziaria e di rapporti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero » (5818) *Parere della I Commissione;*

IV Commissione (Difesa):

SPINI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5777) *Parere delle Commissioni I e XI;*

GAZZILLI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5814) *Parere delle Commissioni I e XI;*

VIII Commissione (Ambiente):

FORMENTI: « Disposizioni per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana » (5789) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

GALDELLI ed altri: « Abrogazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e liquidazione della società "Stretto di Messina Spa" (5791) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX e XI;*

CIMADORO: « Norme per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana-Lombarda » (5816) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

XII Commissione (Affari sociali):

BIELLI ed altri: « Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri » (5793) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

BONO ed altri: « Disposizioni in favore dei produttori agricoli, singoli e associati, e dei lavoratori agricoli operanti nei territori della Sicilia sud-orientale, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di gennaio e febbraio 1999 » (5749) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FERRARI ed altri: « Norme per la gestione associata dei patrimoni agro-silvo pastorali di proprietà degli enti locali e di altri enti » (5795) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SAIA e MUZIO: « Modifica all'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo professionale dei periti agrari » (5806) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e VII.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera dell'8 febbraio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione RALLO n. 4-04140, pubblicata nell'*allegato B* al resoconto della seduta del 14 luglio 1997, concernente la definizione di una pratica pensionistica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 5 marzo 1999, ha trasmesso

una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione CANGEMI n. 4-16245, pubblicata nell'*allegato B* al resoconto della seduta del 12 ottobre 1998, concernente la ristrutturazione dell'Istituto tecnico nautico di Pozzallo (Ragusa).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 30 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione FRAGALÀ ed altri n. 4-16447, pubblicata nell'*allegato B* al resoconto della seduta del 27 luglio 1998, concernente le condizioni degli uffici giudiziari nel comune di Palermo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 1° aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto in sede di risposta all'interpellanza MARINACCI ed altri n. 2-00671, nella seduta dell'Assemblea del 10 novembre 1998, concernente le iniziative per assicurare la crescita democratica dell'Albania.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Annunzio della pendenza di tre procedimenti penali nei confronti di due deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con due distinte lettere pervenute in data 24 marzo e 29 marzo 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Como, proc. pen. n. 232/98 R.G.N.R. — n. 418/98 R.G.G.I.P. e tribunale di Bergamo, proc. pen. n. 223/98 R.G.N.R. — n. 1647/98 R.G.G.I.P.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 6 aprile 1999, il deputato Giuseppe GAMBALE ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, proc. pen. n. 11563/94 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 aprile 1999, ha

trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente con il Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 maggio 1999.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, con lettera in data 7 aprile 1998, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sui progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, che saranno esaminati dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 28 aprile prossimo.

Tali richieste, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferite al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3369 — NORME IN MATERIA DI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO)
(5627)**

(A.C. 5627 - sezione 1)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

*(Gestione finanziaria degli interventi
a favore delle attività minerarie
e interpretazione autentica di norme).*

1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo

10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato ».

7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 no-

vembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 ».

8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

7. 2. Edo Rossi.

Al comma 5, premettere le parole: Subordinatamente alla presentazione di una relazione tecnica che illustri le conseguenze economiche per le due società della partecipazione all'iniziativa e fornisca una

valutazione della ragionevolezza tecnica economica della continuazione dell'impegno.

7. 3. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

(A.C. 5627 - sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

*(Fondo per l'innovazione
degli impianti a fune).*

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammmodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, de-

vono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 50 miliardi.

8. 4. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 20 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

8. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dodici mesi.

8. 3. Edo Rossi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: proprio decreto aggiungere: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

8. 5. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

(A.C. 5627 - sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798).

1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verifica al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti ».

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fab-

bricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

(A.C. 5627 – sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

(Attività di valutazione delle leggi).

1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonché per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.

2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1.

10. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole: spesa di lire 3 miliardi annue con le seguenti: spesa di lire 500 milioni annue.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1.

10. 2. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.

10. 3. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

10. 4. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: ad avvalersi aggiungere: del comitato tecnico-scientifico di esperti istituito presso il Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 430 del 1997.

10. 5. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

(A.C. 5627 — sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola « quattro » è sostituita dalla parola « cinque », e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola « tre » è sostituita dalla parola « quattro ».

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera *d*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro

delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimerlo.

* **11. 2.** Edo Rossi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

11. 3. Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Lo Presti, Cuscunà, Landi.

(A.C. 5627 — sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

(Inquadramento di personale delle camere di commercio).

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimerlo.

* **12. 4.** Edo Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 che, alla data del 12 luglio 1982 rivestiva le qualifiche di capo servizio o capo reparto conseguite secondo l'ordinamento del personale camerale vigente a quest'ultima data, sarà inquadrato anche in soprannumero nel primo profilo della qualifica dirigenziale con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

12. 6. Cuscunà, Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Landi.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere inquadrato con le seguenti: sarà inquadrato.

12. 5. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Landi, Cuscunà, Lo Presti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le camere di commercio nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, provvedono all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale di cui all'articolo 108, secondo comma, del regolamento tipo 12 luglio 1992, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito nella legge 22 novembre 1994, n. 644, con riferimento alle qualifiche della carriera superiore, rispettivamente, di consigliere, vice-ragioniere aggiunto ed applicato aggiunto, maturate alla data del 15 ottobre 1984.

12. 2. Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

(A.C. 5627 — sezione 7)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile).

1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche at-

traverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito con le seguenti: con il concorso.

13. 2. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

(A.C. 5627 — sezione 8)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui

all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f), del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6 e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al periodo successivo.

14. 2. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

(A.C. 5627 — sezione 9)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5627 — sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente norme in materia di attività produttive;

valutato l'articolo 1 del disegno di legge relativo agli interventi per il settore aeronautico con cui si provvede attraverso la spesa in conto capitale alla costituzione, tra l'altro, della società per azioni dalla trasformazione del Consorzio Airbus;

impegna il Governo

a promuovere senza indugi ogni iniziativa per realizzare tale società in modo da utilizzare al più presto le risorse finanziarie disponibili e, ove emergessero difficoltà, ricercare accordi anche nel settore elicotteristico;

a presentare in Parlamento con sollecitudine il Regolamento previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

9/5627/1 (*Ulteriore formulazione*) Volontè, Tassone, Sanza.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5627, concernente « norme in materia di attività produttive »;

considerata la preoccupante situazione in cui versa il settore tessile nella provincia di Como, che ha registrato nel quarto trimestre dell'anno una ulteriore diminuzione produttiva, i cui sintomi si erano già avvertiti nei trimestri precedenti;

considerato che il settore sta subendo le conseguenze di una generale diminuzione di interesse per i prodotti serici e dei tessuti stampati in particolare, che rappresentano le lavorazioni più tipiche della filiera tessile comasca;

considerato inoltre che la recessione del Giappone, la crisi dei mercati asiatici e le turbolenze finanziarie mondiali hanno influito pesantemente sulle potenzialità esportative delle aziende tessili del distretto, e che la gravità del momento congiunturale del tessile è avvalorata dal fatto che stanno entrando in crisi anche altri comparti del settore, oltre le stamperie, quali le produzioni del tinto in filo, che avevano fatto registrare una fase espansiva durata oltre sei anni;

rilevato che il fatturato complessivo del distretto nel 1998 ha segnato una flessione complessiva del 2,4 per cento; in tessuto per cravatteria ha perso il 7,8 per cento per effetto della diminuzione dei mercati esteri (meno 9 per cento); il tes-

suto per abbigliamento femminile, che rimane componente più elevata del *business serico*, ha perso lo 0,5 per cento; la raccolta degli ordini nell'ultimo trimestre 1998 ha segnato un meno 15,6 per cento per il tessuto per abbigliamento femminile è un meno 9,5 per cento per il tessuto per cravatteria; dati ancora peggiori sono stati segnalati dallo stampato: meno 23,6 per cento nel terzo trimestre e 27,3 per cento nel quarto trimestre;

rilevato che lo stesso Ministro Fassino ha valutato il settore tessile quale settore strategico per tutta l'economia nazionale vista la *leadership* del nostro paese nella produzione di manufatti tessili di pregiata qualità e valutato che la « moda » contribuisce per il 50 per cento all'attivo della bilancia commerciale;

constatato che la cassa integrazione straordinaria nella provincia di Como nell'ultimo trimestre 1998 è aumentata del 52,3 per cento e che oltre 40 mila ore di cassa integrazione sono state autorizzate proprio nel tessile;

considerando che i rappresentanti della Camera di commercio, Amministrazione provinciale, Unioni industriali, Politecnico, Università dell'Insubria, API, Associazione serica tessile di Como, Sindacati Cgil, Cisl, Uil, Fulca, APA, CNA, fotoincisoristi e disegnatori, hanno predisposto un contratto di programma ai sensi del decreto-legge n. 32/1995 così come modificato dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/1996, da sottoporre per la stipula al Governo, per la realizzazione di interventi nel campo della formazione, della ricerca, della delocalizzazione della produzione e della promozione commerciale;

impegna il Governo

a valutare positivamente il contratto di programma garantendone per la sua realizzazione adeguate risorse finanziarie e ad adottare ulteriori misure che possano aiutare il rilancio del settore tessile e del distretto serico di Como che costituisce il

cuore dell'attività economica di tutta la provincia e che ormai da anni rappresenta il *made in Italy* in tutto il mondo;

a considerare l'opportunità di introdurre agevolazioni, anche limitate a questo periodo di crisi, tendenti alla diminuzione del costo del lavoro e del prodotto finito, che permettano a tutto il settore una ripresa immediata ed uno sviluppo competitivo sui mercati internazionali.

9/5627/2. Taborelli, Alessandro Rubino, Viale, Rivolta, Bartolich.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente norme in materia di attività produttive;

preso atto che l'obiettivo principale del comma 8 dell'articolo 6 è quello di ampliare, sul piano legislativo, la definizione di « distretto industriale » così come individuato dall'articolo 36, commi 1 e 3, della legge 317 del 1991;

preso atto che con la formulazione proposta si intendono creare le condizioni per utilizzare più concretamente nuove forme di sostegno alle attività industriali anche in riferimento alla più recente legislazione sociale e alle disposizioni comunitarie;

impegna il Governo

a predisporre, entro il 31 ottobre 1999, una aggiornata comunicazione al Parlamento su quanto effettivamente disposto dalle Regioni in ordine all'articolo 36 della legge 317 del 1991 così come modificata dal provvedimento in esame;

a predisporre, in collaborazione con il CNEL e sulla base di quadri comparativi tra le diverse strategie apportate dalle Regioni e delle informazioni fornite ai sensi delle finalità del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, specifiche iniziative di valutazione della efficacia delle politiche regionali di sostegno e finanziamenti dei progetti innovativi e sviluppo e modifiche e

razionalizzazioni alle politiche di sostegno carattere sociale, in particolare nel delicatissimo comparto tessile-abbigliamento-calzaturistico che conosce, soprattutto dal biennio 1997-98, profonde modificazioni strutturali, forti flussi di delocalizzazione, crescenti diversificazioni e specifiche problematiche di riconversione produttiva, con evidenti ripercussioni sulle dinamiche occupazionali.

9/5627/3. Saonara, Ruggeri, Bartolich.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5627;

considerato l'articolo 1, comma 3, relativo all'assegnazione in comodato di attrezzature per la manutenzione di velivoli militari da trasporto;

impegna il Governo

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, entro un mese dalla stipula dei relativi contratti, quali siano le aziende prescelte ed i criteri alla base della scelta effettuata.

9/5627/4. Nesi, Labate, Manzini, Ruggeri, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Gastaldi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5627;

considerato che sia l'articolo 1, comma 2, che l'articolo 2, comma 3, non prevedono programmi e interventi finanziari a favore dell'aviazione generale;

constatato che in questo settore operano valide piccole medie imprese capaci di significative produzioni di piccoli velivoli interamente prodotti dalle stesse ed apprezzati da un mercato italiano ed estero in espansione

impegna il Governo

a predisporre adeguati provvedimenti di concreto sostegno e di sviluppo per le piccole e medie imprese del settore del-

l'Aeronautica generale, anche attraverso iniziative che favoriscano accordi con *partners* stranieri.

9/5627/5. Rasi, Mazzocchi, Edo Rossi, Manzoni, Manzini, Nesi, Barral, Ruggeri, Sergio Fumagalli, Labate.

La Camera,

premesso che

la legge n. 488 del 1992 costituisce uno dei principali strumenti di incentivazione per le attività produttive che operano nel Mezzogiorno;

per i prossimi anni bisogna trovare una adeguata copertura finanziaria affinché non vengano pregiudicati gli effetti positivi della legge sul tessuto produttivo del paese;

purtroppo si è verificato, anche in maniera non isolata, che imprese beneficiarie dei fondi derivanti dalla legge n. 488 del 1992 non abbiano poi utilizzati a discapito del sistema industriale

impegna il Governo

ad attivare le opportune iniziative al fine di recuperare questi fondi consentendo lo scorrimento della graduatoria del quarto bando a vantaggio di quelle imprese che pur avendo superato la fase istruttoria non hanno ottenuto i benefici per mancanza di fondi.

9/5627/6. Molinari

La Camera,

premesso che

tra i parametri prescritti dalle nostre leggi per la incentivazione alle attività produttive, le leggi nn. 488, 215 e 44, vi è quello della crescita occupazionale per il rilancio dello sviluppo soprattutto delle aree depresse del Paese;